

Proposta di legge recante:

"Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.)"

I Consiglieri Regionali

F.to On. Giovanni Arruzzolo

F.to On. Giuseppe Graziano

F.to On. Francesco De Nisi

F.to On. Giacomo Pietro Crinò

F.to On. Giuseppe Neri

65710) AUCHI 2. 07.7

Proposta di legge recante: Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.)"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa mira a modificare l'ultimo capoverso del comma 13 della legge regionale 26 aprile 2018 n. 9.

Si ritiene opportuno intervenire per differire il termine entro il quale i titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge in oggetto, avrebbero dovuto adeguarsi a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 16.

La legge non comporta oneri, per come si desume dall'articolo 2.



Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, stante il merito delle modifiche apportate alla legge interessata dall'intervento di modifica.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: "Modifica art. 16 comma 13 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere	Importo
		I o C	Temporale A o P	
1	Modifica L.R. 26 aprile 2018 n. 9	//	//	0,00 Euro
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 Euro
3	Entrata in vigore	//	//	0,00 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: "Modifica art. 16 comma 13 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza".

Art. 1

(Modifiche all'articolo 16 della l. r. 9/2018)

1. Alla fine del comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.), le parole: "entro i quarantotto mesi successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.